



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

N. 34 del 31/05/2017

Classifica: 005.05.02.12

(6799687)

Oggetto ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LICEO A.M. ENRIQUES AGNOLETTI E PER L'ATTIVAZIONE DI SINERGIE NEL CAMPO DELLA RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO CON IL POLO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PRESSO IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

<i>Ufficio proponente</i>	DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO PATRIMONIO
<i>Dirigente/ P.O</i>	TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO PATRIMONIO
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
<i>Consigliere delegato</i>	NARDELLA DARIO SINDACO DI FIRENZE

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **DEL REGNO VINCENZO**

Il giorno **31 Maggio 2017** il **Consiglio Metropolitan di Firenze** si è riunito in **SALA 4 STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI**

Sono presenti i Sigg.ri:

BASSI ANGELO	NARDELLA DARIO
BIAGIOLI ALESSIO	PAOLIERI FRANCESCA
CECCARELLI ANDREA	PESCINI MASSIMILIANO
COLLESEI STEFANIA	RAVONI ANNA
FALLANI SANDRO	SEMPLICI MARCO
FALORNI ALESSIO	
FOSSI EMILIANO	
LAURIA DOMENICO ANTONIO	
LAZZERINI RICCARDO	
MANNI ALESSANDRO	

E assenti i Sigg.ri:

**ALBANESE BENEDETTA BARNINI BRENDA MONGATTI GIAMPIERO PALANTI
MATTEO**

Il Consiglio Metropolitan

Su proposta del Consigliere Delegato, NARDELLA DARIO SINDACO DI FIRENZE

Ricordato :

- che nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino e più precisamente in Via Ragionieri n. 47 è ubicata la sede principale del Liceo Scientifico “A. M. Enriques Agnoletti”, in un immobile di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, succeduta dal 1° gennaio 2015 alla omonima Provincia, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), mentre nel Comune di Campi Bisenzio è presente una sede secondaria del Liceo, che occupa locali della Scuola “Garibaldi” di proprietà del Comune;
- che il complesso scolastico che ospita il Liceo a Sesto Fiorentino, attualmente frequentato da circa 600 alunni, risale al 1973, ma già dalla fine degli anni '90 ne emerse l'insufficiente capacità ricettiva, che portò, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, all'istituzione della succursale a Campi Bisenzio, frequentata attualmente da poco meno di 300 alunni, provenienti dai Comuni di Campi Bisenzio e Signa;
- che, nell'ottica di una razionalizzazione del patrimonio edilizio scolastico di competenza finalizzata anche ad un contenimento della spesa, ma soprattutto al miglioramento dell'offerta formativa sul territorio, la Provincia più volte aveva espresso la volontà di unificare in un unico plesso le due sedi del Liceo Agnoletti per offrire a tutti i suoi studenti e docenti medesimi servizi e opportunità;
- che, considerato l'indirizzo scientifico del Liceo e la presenza nel territorio di Sesto Fiorentino del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario, aveva dunque chiesto al Comune di Sesto Fiorentino e all'Università degli Studi di Firenze di verificare la possibilità di individuare, all'interno del suddetto Polo Scientifico e Tecnologico, un'area per la costruzione di un nuovo edificio scolastico, da destinare ad unica sede del Liceo suddetto e da realizzare con le più innovative tecniche finalizzate anche al contenimento dei consumi energetici;
- che la Provincia di Firenze aveva fatto fin d'allora presente che le risorse finanziarie per l'acquisizione dell'area dall'Università e per la costruzione del nuovo edificio scolastico si sarebbero potute reperire esclusivamente con i proventi dell'alienazione dell'immobile, attuale sede del Liceo in Sesto Fiorentino, previa valorizzazione dello stesso da parte del Comune;
- che la scelta di localizzare la nuova sede del Liceo Scientifico all'interno del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario di Sesto Fiorentino, veniva positivamente condivisa dai Comuni interessati, dall'Università e dalla Regione Toscana, che si impegnava a valutare forme di cofinanziamento a sostegno dell'intervento;
- che in data 3 dicembre 2013 gli enti locali sopra rappresentati, l'Università di Firenze e la Regione Toscana sottoscrivevano un Protocollo d'intesa, nel quale ciascuna parte, per quanto di rispettiva competenza, si impegnava a definire, promuovere e attivare la realizzazione nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo Scientifico e Tecnologico dell'Università, di un nuovo edificio scolastico, da adibire a sede unica del Liceo Scientifico “Agnoletti” e in particolare:
 - il Comune di Sesto Fiorentino manifestava la disponibilità ad apportare al Piano Particolareggiato dell'Università, approvato con atto Consiglio comunale n. 77 del 21 dicembre 2007, la variante urbanistica utile a consentire la realizzazione dell'edificio destinato a scuola Secondaria di secondo grado;

- l'Università degli Studi di Firenze manifestava la disponibilità a cedere in proprietà a titolo oneroso, alla Provincia o ad altro soggetto pubblico un'area idonea, posta all'interno del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, da identificarsi con successivo accordo;
 - la Regione Toscana, condividendo la scelta di localizzare la nuova sede del Liceo Scientifico all'interno del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario di Sesto Fiorentino, si impegnavano a valutare forme di cofinanziamento a sostegno dell'intervento;
- che la Regione con legge 4 agosto 2014, n. 46 prevedeva per la Provincia di Firenze, oggi Città Metropolitana, un contributo straordinario fino all'importo massimo di Euro 10.000.000,00 per la realizzazione del nuovo edificio scolastico, subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo di programma;
 - che la società Eli Lilly Italia spa, affiliata italiana di Eli Lilly and Company, con stabilimento in Sesto Fiorentino, in via Gramsci 731/733, venuta a conoscenza del Protocollo d'Intesa sopra citato, manifestava, con nota del 14 febbraio 2014, all'allora Provincia di Firenze, l'interesse e la disponibilità ad acquisire l'area sede attuale del Liceo e adiacente al proprio stabilimento, nel rispetto della corretta attribuzione del valore commerciale, al fine di espandere il proprio insediamento, con conseguente aumento delle attuali capacità produttive, diversificazione delle linee di produzione nonché incremento dell'occupazione, sia in termini numerici che qualitativi;
 - che in data 25 giugno 2015 la Regione Toscana, la Città Metropolitana, il Comune di Sesto Fiorentino e l'Università degli Studi di Firenze sottoscrivevano un "Protocollo Operativo Interistituzionale" per la realizzazione del nuovo Liceo con il quale, tra l'altro:
 - il Comune di Sesto Fiorentino si impegnavano a definire, congiuntamente con la Città Metropolitana l'ottimale destinazione urbanistica da imprimere con variante, all'area dell'attuale sede del Liceo Agnoletti, condividendo tale destinazione con la Regione;
 - la Città metropolitana di Firenze si impegnavano ad acquisire la stima dell'area dell'attuale sede del Liceo, a definire con l'Università degli Studi di Firenze le condizioni per l'acquisto del terreno per la realizzazione del nuovo edificio e a redigere la progettazione preliminare della costruzione nel lotto 14 del Piano particolareggiato, di un edificio per aule da destinare all'Università a compensazione del valore del terreno da acquistarsi per la realizzazione del nuovo edificio;
 - la Regione Toscana si impegnavano a verificare l'applicabilità, anche mediante modifiche normative, della L.R. 35/2011 alla variante urbanistica relativa all'area di proprietà della Città metropolitana, attuale sede del Liceo, in quanto strettamente connessa alla realizzazione di un'opera strategica rientrante nell'applicazione della suddetta legge;
 - l'Università degli Studi di Firenze si impegnavano a definire con la Città metropolitana le condizioni per l'alienazione dell'area di sua proprietà e il numero e il dimensionamento delle aule da realizzare a scembo del prezzo di acquisto di detta area;
 - che con nota prot. 0505131/2015 Eli Lilly Italia spa rinnovava il proprio interesse all'acquisizione dell'area, adiacente alla sua attuale proprietà, sostenendo l'importanza che lo sviluppo dello stabilimento avvenga in adiacenza al cuore dell'attuale sito, ferma restando la corretta attribuzione del valore commerciale dell'area e la possibilità di ricostruire una Superficie Utile Lorda pari a quello dell'attuale Liceo computata in 7.300 mq;
 - che la destinazione "produttiva" da imprimere all'area sede del Liceo, attualmente ricadente in "Territorio urbanizzato", e classificata come "Aree urbane recenti", "Aree destinate ad attività pubbliche o di interesse collettivo" con simbolo AG-s (Istruzione superiore all'obbligo), veniva considerata dal Comune di Sesto Fiorentino, consona e in linea con l'indirizzo, contenuto nei propri atti normativi urbanistici, di incentivare gli interventi capaci di generare nuova occupazione;
 - che l'orientamento espresso dal Comune in merito alla destinazione "produttiva" da imprimere all'area, per la valorizzazione economica funzionale al reperimento delle risorse necessarie per la costruzione del nuovo Liceo all'interno del Polo Scientifico universitario, veniva condiviso da Regione e da questa Città metropolitana con delibera del Consiglio metropolitano n. 107 del 23

dicembre 2015, con il quale dava anche atto della possibilità di alienare alla Eli Lilly Italia l'area e gli edifici attualmente sedi del Liceo Agnoletti, nel rispetto del vigente Regolamento per l'alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio;

- che con la suddetta deliberazione si dava mandato agli uffici metropolitani di predisporre tutti gli atti e le procedure necessarie per il raggiungimento della finalità di cui sopra;

Tutto ciò ricordato e tenuto conto:

- che l'apposita Commissione dell'Agenzia del Demanio per la verifica della congruità delle valutazioni tecniche-economico-estimative di Roma, con note prot.130425/2016 e 4052/2017 ha congruito il prezzo di € 1.525.706/00 concordato tra Università e Città Metropolitana, per l'acquisto dell'area necessaria per la costruzione della nuova sede del Liceo, pari a circa mq 16.766 mq, individuata al Catasto Terreni del Comune di Sesto Fiorentino nel foglio di mappa 54 dalle particelle 887, 1372 (porzione), 1465 (porzione), 1641 (porzione), 1198 (porzione), 885 (porzione), 886 (porzione), 186 (porzione), 888 (porzione);
- che con atto n.41 in data 16 giugno 2016 del Commissario Straordinario, il Comune di Sesto Fiorentino ha approvato la variante al Piano Particolareggiato del Polo Scientifico e Tecnologico di relativa a detta area e precisamente da "servizi ricettivi" (Lotto 21) a "*servizi ricettivi e scuola secondaria di grado superiore*" e "verde attrezzato" (Lotto adiacente al n. 21) a "*verde attrezzato speciale*";
- che Università e Città Metropolitana hanno concordato di concludere, in luogo di un contratto di vendita, un contratto di permuta dell'area con la realizzazione, fino a concorrenza dell'importo di Euro 1.525.706,00, di un immobile destinato ad aule didattiche, il cui costo da progetto preliminare è stato stimato in Euro 2.125.700,00 ;
- che l'Agenzia del Demanio –Filiale di Firenze, come da note prot.1191214/2016 e 7081/2017 ha stimato in Euro 7.000.000,00 il prezzo di vendita, a valori di mercato e sulla base della destinazione attuale, della sede del Liceo Agnoletti, edificio principale e relative pertinenze, come identificata al NCEU del Comune di Sesto Fiorentino nel foglio di mappa 37 dalle particelle 143, 384, 385, 389 e 722 (porzione);
- che la stessa Agenzia, ha determinato in Euro 250.000,00/anno l'indennità di occupazione da riconoscere all'acquirente dell'immobile per il tempo intercorrente tra la firma del contratto di vendita, previsto entro il 1°agosto 2018 e la consegna dell'immobile, che avverrà a costruzione ultimata della nuova sede e trasferimento del Liceo;
- che Eli Lilly Italia ha accettato sia il prezzo di vendita che l'indennità di occupazione come determinati dall'Agenzia del Demanio;
- che è stato approvato in linea tecnica, con atto dirigenziale n. 426 del 2016, il progetto preliminare del nuovo edificio scolastico, dimensionato con 30 aule didattiche da 30 studenti cadauna, oltre a palestra, aula magna, laboratori e uffici amministrativi;
- che il costo dell'intervento, stimato in Euro 17.000.000,00 è finanziato per Euro 10.000.000,00 dalla Regione Toscana e per Euro 7.000.000,00 dalla Città metropolitana, che avvalendosi del prezzo di vendita dell'attuale sede, coprirà le spese di acquisto dell'area dall'Università e relativi oneri fiscali (€ 1.525.706,00 + € 137.313,54) e l'indennizzo da riconoscere a Eli Lilly Italia per il tempo intercorrente tra la firma del contratto di vendita e la consegna dell'immobile, stimata entro settembre 2021;

Vista dunque la bozza di Accordo di programma, Allegato A) e relativi allegati, licenziata dal Gruppo di lavoro tecnico costituito da rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti, con l'obiettivo condiviso di arrivare alla sua sottoscrizione entro il 1°settembre 2017 e approvata nella Conferenza dei servizi del 26 maggio 2017;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'Accordo, propedeutica per l'espletamento in tempi rapidi dei successivi adempimenti, data l'efficacia di variante urbanistica che assumerà l'Accordo;

Dato atto:

- che con successivi atti si provvederà ad adeguare l'Elenco annuale e il Piano triennale delle opere pubbliche, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e gli stanziamenti annuali e pluriennali per renderli coerenti con il contenuto dell'Accordo e il relativo cronoprogramma;
- che ai sensi del comma 1 ter dell'art. 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, si è data preventiva notizia sul sito web dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'operazione di acquisto dell'area dall'Università;
- che il Dirigente del Patrimonio, Responsabile del procedimento ha sottoscritto l'attestazione di cui all'art. 12 comma 1-bis del suddetto D.L. n.98/2011, circa l'indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto del terreno dall'Università, come da Allegato B) al presente atto;

Visti

- 1) l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- 2) la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) ed in particolare il capo II bis sulla
- 3) disciplina degli accordi di programma del titolo II;
- 4) l'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) come da ultimo modificato dall'articolo 27 della
- 5) l.r. 88/2016
- 6) la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visti altresì i seguenti articoli della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private):

- articolo 2 per il quale si considera strategica l'opera finanziata in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale, anche di provenienza statale o comunitaria ed è considerato "prevalente il finanziamento che copre più della metà del complessivo fabbisogno per la realizzazione dell'opera" ;
- articolo 3 in base al quale per la realizzazione delle opere di interesse strategico regionale, il Presidente della Giunta regionale "può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ma ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), anche quando la Regione non è competente in maniera prevalente sull'opera";
- articolo 4 per il quale le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, previste dagli accordi di programma concernono le aree e gli immobili destinati alla realizzazione delle opere di interesse regionale oggetto degli accordi nonché le aree o gli immobili la cui valorizzazione è strettamente necessaria all'acquisizione di risorse per la realizzazione delle opere strategiche;
- articolo 5 che delinea la procedura di approvazione delle varianti oggetto dell'accordo di programma, prevedendo il deposito per 30 giorni del testo dell'accordo con tutti gli allegati, l'esame delle eventuali osservazioni e la conseguente stesura delle controdeduzioni, la firma e la ratifica dell'accordo da parte della amministrazione comunale interessate dalla variante;

Visti anche i seguenti articoli della Legge regionale n. 40/2009:

- il comma 2 dell'articolo 34 ter per il quale “qualora le finalità dell'accordo siano già previste in un atto di programmazione e il relativo contenuto sia stato già oggetto di intese, anche informali, tra i soggetti interessati, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione” della Giunta regionale in cui, tra l'altro si approvano le finalità dell'accordo;
- art. 34 quater:
 - comma 1 per il quale la Conferenza di servizi è convocata a cura del Presidente della Giunta regionale o secondo le diverse modalità stabilite dalla Giunta regionale ed è finalizzata alla definizione del contenuto dell'accordo;
 - comma 3, lettera a) che stabilisce che la Conferenza, tra l'altro, “verifica la conformità urbanistica della relativa localizzazione e, in mancanza, definisce le iniziative da assumere in proposito da parte degli enti sottoscrittori dell'accordo”;
 - comma 4 il quale prevede che dei lavori della Conferenza sia redatto apposito verbale da allegare all'accordo di programma;
 - comma 5 il quale prevede che per l'acquisizione di nulla-osta, autorizzazioni, o altri atti di assenso prima della sottoscrizione dell'accordo di programma, la Regione convoca una conferenza di servizi specificatamente finalizzata a tale scopo;
 - comma 1 dell'art. 34 quinquies per il quale l'accordo di programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale;

e infine, gli articoli 41 e 42 della Legge regionale n. 65/2014 per i quali in sede di Conferenza di servizi è verificata la necessità di procedere o meno ad accordo di pianificazione;

Dato atto che la Conferenza di cui all'articolo 34 quater della L.R. 40/2009:

- è stata convocata il 15 maggio 2017 e si è svolta il 26 maggio 2017;
- ha approvato il testo del presente Accordo e i relativi allegati per l'approvazione della variante urbanistica;
- ha svolto altresì le citate funzioni di verifica di cui all'articolo 41 della l.r. 65/2014 e ha preso atto che la variante del presente accordo non comporta la variazione degli altri strumenti di pianificazione, escludendo, quindi, la necessità di un accordo di pianificazione;
- che in conformità ai disposti dell'art.10 comma 1 dell'Accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana per lo svolgimento della conferenza paesaggistica per le procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione ai sensi dell'art.21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006 del 17.10.2016, il procedimento di adeguamento al PIT-PPR si svolge in sede di Conferenza di servizi;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente Coordinatore del Dipartimento II Sviluppo Area Territoriale e responsabile della Direzione “Patrimonio e TPL”

DELIBERA

- 1) Di approvare la bozza di Accordo di Programma, allegata sub A) al presente atto, e suoi relativi allegati, che:
 - a) definisce i rapporti e le azioni coordinate fra le parti per la costruzione della nuova sede del Liceo A.M Enriques Agnoletti nel Comune di Sesto Fiorentino all'interno del Polo scientifico e Tecnologico dell'Università di Firenze;
 - b) ha efficacia di variante in modo l'area attualmente di proprietà della Città metropolitana di Firenze in Sesto Fiorentino su cui insiste il Liceo A.M. E. Agnoletti abbia destinazione d'uso di “area produttiva”;

- c) è finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione tra le parti, promuovendo sinergie didattiche e scientifiche, attraverso programmi formativi, progetti di ricerca, attività per il territorio e per gli studenti;
- 2) Di prendere atto che con la firma dell'Accordo di programma la Città metropolitana di Firenze si impegna:
- a) ad acquistare il terreno per la realizzazione del nuovo Liceo, dall'Università degli Studi di Firenze in permuta, con un immobile da costruire per quattro aule didattiche, fino a concorrenza dell'importo di Euro 1.525.706,00.
 - b) ad alienare l'attuale sede del Liceo Agnoletti a Eli Lilly Italia spa al prezzo di Euro 7.000.000,00, e a corrispondere a detta Società un importo annuo di € 250.000 per anno, a titolo di indennità di occupazione per tutto il periodo intercorrente tra il contratto di vendita e la consegna dell'immobile;
 - c) ad affidare all'esterno la progettazione definitiva/esecutiva della nuova sede del Liceo e dell' aule didattiche per l'Università, nonché ad appaltarne i relativi lavori e a gestire tutta la fase di esecuzione degli stessi, fino al collaudo e consegna.
- 3) Di dare atto che con la firma dell'Accordo di programma, la Eli Lilly Spa si impegna a realizzare l'ampliamento dello stabilimento di Sesto Fiorentino, e a dare attuazione al Piano Produttivo allegato alla bozza di Accordo, nei tempi concordati.
- 4) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo e ad apportare in sede di stipula eventuali modifiche non sostanziali che dovessero risultare necessarie ed opportune, anche in esito alla Conferenza dei servizi conclusiva.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 34 quinquies della l.r. 40/2009, responsabile dell'attuazione dell'Accordo sarà la dott.ssa Maria Cecilia Tosi, dirigente di questa Città Metropolitana.
- 6) Di rinviare a successivi atti la variazione del Piano annuale e triennale delle opere, del Piano delle alienazioni e degli stanziamenti del bilancio annuale pluriennale 2017/2019 per renderli coerenti con il contenuto e il cronoprogramma dell'Accordo sopra approvato.

Con separata votazione, stante l'urgenza di rispettare la tempistica concordata per garantire la sottoscrizione dell'Accordo entro il 1° settembre 2017,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	15	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	15	Maggioranza richiesta: 8
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	15	

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	15
Non partecipanti al voto:	nessuno

Astenuti: nessuno
Votanti: 15 Maggioranza richiesta: 10
Contrari: nessuno
Favorevoli: 15

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

IL SINDACO
(Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Vincenzo Del Regno)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”